



DIREZIONE CENTRALE  
RAPPORTO  
ASSICURATIVO

Ufficio politiche assicurative  
tariffe e contenzioso

**Processo:** Aziende  
**Macroattività:** Gestione e analisi normativa settore tariffe  
**Attività:** Obbligo assicurativo  
**Tipologia:** Istruzioni  
**Fascicolo:** Obbligo assicurativo 2022  
**Sottofascicolo:** Obbligo assicurativo  
**Altri uffici:** si  
**Internet:** si  
**Autore:** GM

Alle Strutture centrali e territoriali

**Oggetto:** assicurazione dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Continuano a pervenire alla scrivente direzione quesiti in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha disciplinato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, a seguito della loro iscrizione, dal 1° luglio 2022, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS.

Il citato comma 109 dispone, in particolare, che *"a decorrere dal 1 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua ad essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti."*

Ciò premesso si informano le strutture in indirizzo che in ragione della specificità della regolamentazione in materia di infortuni adottata dall'INPGI, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su sollecitazione dell'Istituto, anche sulla base di approfondimenti condotti con le Organizzazioni dei lavoratori e le Associazioni datoriali del settore, ha attivato un tavolo tecnico al fine di chiarire ed agevolare gli adempimenti assicurativi e la loro gestione da parte degli Enti deputati.

Il regime assicurativo INPGI, prorogato per un periodo limitato, presenta, infatti, delle profonde differenze rispetto alla disciplina contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali amministrata dall'INAIL ai sensi del DPR 1124/65, sia sotto il profilo degli adempimenti a carico delle aziende sia soprattutto per quanto concerne la natura, la misura e il tipo delle prestazioni erogate agli infortunati in caso di accadimento di eventi infortunistici o malattie professionali denunciate. Circostanza questa che richiederebbe la creazione di un'apposita gestione nell'ambito dell'Istituto

che risulterebbe a priori, specialmente per la durata transitoria, poco coerente con le regole che presidiano l'istituzione di una gestione assicurativa.

Mentre è pacifico che dal 1° gennaio 2024 i lavoratori in questione entrano nella piena tutela INAIL attraverso l'inquadramento dei loro datori di lavoro nella gestione assicurativa INAIL "Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività".

Pertanto, anche al fine di fornire eventuali chiarimenti all'utenza, si ritiene utile ribadire, anzitutto, che a legislazione vigente rimane impregiudicata, senza soluzione di continuità, la tutela degli infortunati anche per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2022. In merito è opportuno precisare che in base alle regole INPGI, prorogate fino al 31 dicembre 2023, i lavoratori in questione hanno due anni di tempo, dal verificarsi dell'evento infortunistico, per presentare le relative istanze di tutela.

Parimenti continua ad essere dovuta la contribuzione INPGI, sempre dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a carico dei datori di lavoro. Sul punto si fa presente che, agli esiti degli approfondimenti ministeriali, saranno date le necessarie istruzioni per il versamento di quanto dovuto senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Si fa riserva di fornire, appena possibile, i futuri aggiornamenti.

Il Direttore centrale  
dott. Agatino Cariola